

## PROTOCOLLO D'INTESA

STIPULATO TRA IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E LA SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA SANT'ANNA DI PISA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI "HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING (HEAT)".

### PREMESSA

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 concernente "*Codice dell'ordinamento militare*";
- VISTI** gli artt. da 569 a 574 (permuta) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010 concernente "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*";
- VISTO** l'art. 17 commi 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997 n. 127 concernente "*misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";
- VISTO** l'art. 8 della legge 19 novembre 1990 n. 341 che prevede che le Università possano partecipare alla progettazione e realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi attraverso apposite convenzioni;
- VISTA** la legge 14 febbraio 1987 n. 41 concernente "*Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa*" d'ora in avanti "Scuola";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980 n. 382, con specifico riferimento agli artt. 25 comma 9 e 27, che, in presenza di convenzioni stipulate con Enti pubblici, consente di attribuire, su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate, le funzioni di professore a contratto anche ad esperti appartenenti agli stessi Enti, senza oneri per l'Università;
- VISTO** lo Statuto della Scuola;
- VISTA** la Convenzione Quadro tra la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri firmata in data 7 febbraio 2002;
- CONSIDERATO** che la Scuola e l'Arma dei Carabinieri dispongono di Centri di ricerca e sperimentazione, competenze, locali e attrezzature per lo svolgimento di attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione;
- CONSIDERATO** che la Scuola ha vinto un bando di gara, (EEAS-404-DIVC4-SER-FWC, Hostile Environment Awareness Training, LOT 1 - HEAT 4 days), per la realizzazione di 54 Corsi HEAT a favore dell'EEAS, del Parlamento Europeo e della Commissione europea, nei prossimi 4 anni per la cui implementazione intende utilizzare le competenze dell'Arma dei Carabinieri;
- RICONOSCIUTO** il comune interesse della Scuola e dell'Arma dei Carabinieri a determinare, congiuntamente in collaborazione paritetica, i compiti e le responsabilità reciproche per la migliore realizzazione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, dei corsi "Hostile Environment Awareness Training (HEAT)".

TRA

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante Generale, Generale Corpo d'Armata Tullio Del Sette

E

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, rappresentata dal Prof. Pierdomenico Perata, in qualità di Rettore della stessa

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**  
*(Premessa)*

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale, stipulato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341 del 1990.

**Art. 2**  
*(Oggetto della convenzione)*

1. La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi "Hostile Environment Awareness Training (HEAT)" che devono essere organizzati nell'ambito del bando di gara di cui alle premesse e sulla base dei moduli previsti nel bando di gara dell'Unione Europea allegato alla presente Convenzione, che è parte integrante della stessa.
2. I corsi sono rivolti a personale civile dell'UE destinato all'impiego in attività/missioni internazionali.
3. L'obiettivo dei corsi è fornire ai frequentatori conoscenze e competenze per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo durante tali attività/missioni.
4. Le parti metteranno a disposizione le proprie competenze, spazi e professionalità, funzionali alla realizzazione delle attività previste nel presente accordo, nei termini concordati, e compatibilmente con la rispettiva attività istituzionale.

**Art. 3**  
*(Organizzazione didattica dei corsi)*

1. Le Parti cureranno d'intesa il coordinamento didattico, la progettazione, valutazione, realizzazione, gestione e controllo della qualità del processo formativo.
2. I corsi saranno organizzati dalla Scuola usufruendo, per quanto possibile, delle attività di docenza, delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative proprie, nonché dei docenti militari, delle aree specialistiche e degli ausili tecnico-didattici dell'Arma dei Carabinieri.
3. Le attività formative saranno svolte durante il normale orario di lavoro, articolato su quattro giorni settimanali, oppure su tre giorni settimanali e due mezze giornate.

**Art. 4**  
*(Luogo e destinatari delle attività formative)*

1. Le attività formative previste dalla presente convenzione sono prioritariamente svolte presso la sede del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", inquadrato nella 2ª Brigata Mobile Carabinieri, che metterà a disposizione proprie aule, aree addestrative, strutture logistiche e personale, e calendarizzerà gli interventi formativi tenendo conto delle ordinarie attività ivi programmate, così come approvate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché delle specifiche richieste dell'UE.
2. Le attività formative saranno indirizzate ad un massimo di 25 discenti per corso, salvo esigenze particolari preventivamente concordate tra le parti.

**Art. 5**  
*(Insegnamenti e docenze)*

1. L'attività didattica viene svolta prevalentemente da docenti messi a disposizione dalla Scuola e dall'Arma dei Carabinieri, di regola tratti dal 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania".
2. Data la specificità della professionalità e competenze richieste per l'attività di docenza, e ai fini di

garantire la massima coerenza e continuità tra i corsi HEAT realizzati, verrà costituita una task force di Istruttori HEAT, la cui composizione verrà decisa d'intesa tra le parti e secondo criteri da stabilire congiuntamente. Gli Istruttori identificati, compatibilmente con la propria disponibilità e gli impegni Istituzionali, saranno prioritariamente impiegati nell'attività di docenza nei periodi dei corsi HEAT e riceveranno dalla Scuola un attestato a riconoscimento di tale qualifica. Agli Istruttori sarà inoltre concesso, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto DIRPOLIS, l'accesso ad alcune iniziative formative dell'Istituto di riferimento.

3. Il compenso da corrispondere ai docenti ed ai collaboratori delle attività didattiche attivate, esterni all'Arma dei Carabinieri, viene corrisposto dalla Scuola.

#### Art. 6

*(Oneri finanziari e spese generali)*

1. La gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie relative al corso è affidata alla Scuola. La sede amministrativa e la sede didattica del corso sono quelle indicate dal piano degli studi.
2. Eventuali consumazioni del vitto del personale docente e discente non appartenente all'Arma dei Carabinieri presso infrastrutture militari potrà avvenire con la modalità della "convivenza a pagamento".

#### Art. 7

*(Reintegro delle spese sostenute dall'Arma dei Carabinieri)*

1. Le spese sostenute dall'Arma dei Carabinieri per le attività di docenza ed eventuali ulteriori esigenze saranno reintegrate dalla Scuola mediante la formula della permuta, con modalità stabilite in apposita obbligazione commerciale stipulata ai sensi dell'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, nonché degli artt. 569 a 574 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010.

#### Art. 8

*(Responsabilità civile)*

1. La Scuola garantisce un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di eventuali danni e/o infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività scaturenti dal presente protocollo.

#### Art. 9

*(Promozione, diritti di proprietà intellettuale)*

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune, e quella di ciascuna di essa.
2. In particolare, l'utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.

#### Art. 10

*(Riservatezza)*

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.
2. L'accesso del personale docente e discente alle installazioni militari è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni e prescrizioni richiamate alla normativa in materia di segreto d'ufficio, segreto di Stato.

#### Art. 11

*(Controversie e recesso)*

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Le Parti si riservano il diritto di recedere anche parzialmente dalla presente convenzione, con preavviso scritto di gg. 60 (sessanta), per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale, senza che per questo si possa sollevare eccezione alcuna o richiedere compenso a qualsiasi titolo.
3. Il recesso dall'atto negoziale comporterà l'interruzione delle rispettive prestazioni.

#### Art. 12

*(Spese di iscrizione e di docenza)*

1. Le spese di realizzazione dei corsi sono quelle espressamente stabilite dalla Scuola, che ne dà atto prima della definizione del piano formativo, e sono a carico dell'UE.

**Art. 13**

*(Attestati di frequenza e certificazione)*

1. Ai frequentatori dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza, con la menzione delle Istituzioni organizzatrici e la sottoscrizione del Direttore del corso.

**Art. 14**

*(Durata)*

1. Il presente Protocollo ha validità quadriennale e potrà essere rinnovato all'esito dell'accertata e dichiarata persistenza dei relativi presupposti.

**Art. 15**


*(Spese di registrazione e bollo)*

1. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

*(Gen. C.A. Tullio De Sette)*



Pisa, 18 novembre 2016

Per la Scuola Superiore di Studi Universitari e di  
Perfezionamento Sant'Anna di Pisa

Il Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna  
*Prof. Pierdomenico Perata*

